

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Prime considerazioni sulla riforma del lavoro sportivo dilettantistico***

di **Guido Martinelli**

Seminario di specializzazione

**E-FATTURA: NUOVI CONTROLLI, ESTEROMETRO, SAN MARINO, CORRISPETTIVI 7.0 E POS - DA LUGLIO 2022 SI CAMBIA**

[Scopri di più >](#)

Permane l'incertezza sulla disciplina del lavoro sportivo che dovrà essere applicata a partire dal prossimo 1° gennaio 2023. Infatti, **il tanto atteso testo del correttivo al D.Lgs. 36/2021 continua a latitare.**

Ricordiamo che **manca ancora l'approvazione**, in prima lettura, da parte del **Consiglio dei Ministri** che possa dare il via all'**iter finale di approvazione** (parere consultivo delle commissioni parlamentari competenti e della conferenza Stato-Regioni, oltre al voto finale, nuovamente da parte del Governo).

Pertanto, se ci sarà correttivo, questo vedrà la sua definitiva approvazione **a ridosso della sua entrata in vigore** e conseguente applicazione.

**Questo sta impedendo ogni programmazione** al mondo dello sport che si trova impossibilitato, non avendo certezze sul "costo lavoro", **sia a formulare i propri budget** di attività **sia a redigere i piani economico-finanziari** necessari per la partecipazione alle procedure di assegnazione degli impianti sportivi pubblici.

E, **sul tutto, grava l'interpretazione dell'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) fornita dalla Corte di Cassazione**, che prevede l'utilizzo della norma agevolativa solo in presenza di **attività che non sia quella principale del "lavoratore"**, ribadendo, con efficacia interpretativa e quindi con effetto anche sul passato, la tesi della **inapplicabilità della disciplina dei redditi diversi** a lavoratori che svolgono con continuità l'**attività sportiva dilettantistica**.

Ma alla luce di qualche **indiscrezione** nel frattempo trapelata, della circostanza che trattasi di "**correttivo**" e che, pertanto non potrà la novella "stravolgere" l'impianto dell'attuale D.Lgs. 36/2021, nonché di **alcuni documenti di prassi amministrativa** pubblicati recentemente dalla

Agenzia delle entrate, qualche **prima considerazione** riteniamo possa essere fatta.

**La prima è quella che, di fatto, si riduce fino quasi ad annullarsi la differenza tra sport professionistico e sport dilettantistico.**

Per entrambe le fattispecie avremo che le **prestazioni sportive a carattere oneroso** saranno da inquadrare come **prestazioni di lavoro, autonomo o subordinato** a seconda dei casi, entrambe prevedranno il **regime di svincolo per gli atleti**, anche le società dilettantistiche potranno procedere ad una **parziale distribuzione degli utili** e il **socio recedente** potrà valorizzare la sua quota a valore di bilancio.

**Scompaiono i compensi sportivi disciplinati solo sotto il profilo fiscale**, quelli che abbiamo applicato (male, come ci ha detto la Cassazione) fino ad oggi e scompaiono anche gli “amatori”, altra figura ibrida presente nel vigente D.Lgs. 36/2021.

Quindi **avremo solo “volontari” (che sono coloro i quali non percepiscono alcun tipo di compenso per l’attività svolta)**. Per costoro dovrà solo essere garantita, in aggiunta alle polizze assicurative connesse al tesseramento, la **copertura per responsabilità civile verso terzi**.

**I lavoratori retribuiti di un centro sportivo si divideranno in due grandi famiglie:**

- **i lavoratori “ordinari”,** che saranno coloro i quali svolgono **mansioni non riconosciute come sportive dal decreto** in esame o dagli enti affiliati di competenza (ad esempio: custodi, manutentori, addetti alle pulizie, al pro shop, al punto di ristoro, all’area benessere, ecc.) nei cui confronti si applica la **disciplina ordinaria del rapporto di lavoro**,
- **e i “lavoratori sportivi”** intendendosi come tali **allenatori, istruttori, atleti, direttori sportivi, direttori tecnici** nei cui confronti, invece, si applicherà la **disciplina prevista dal nuovo decreto**.

**Qui si pone il tema del dover inquadrare il rapporto di lavoro che, secondo quanto prevede la norma, potrà costituire rapporto di lavoro autonomo, subordinato o collaborazione coordinata e continuativa.**

Probabilmente questa appare essere la **criticità** prevalente che rimarrà anche dopo il correttivo.

La volontà di arrivare ad una **tipizzazione di tutto il rapporto di lavoro sportivo** (inquadrandolo sempre e comunque come **collaborazione coordinata e continuativa**), richiesta a gran voce, sembra che non sia stata accolta dal legislatore.

Pertanto, **salva l’introduzione di alcune presunzioni e l’importante lavoro preventivo che si potrà fare con la certificazione dei contratti sportivi**, questa incertezza permarrà come connotato **“negativo”** della riforma.

**Rimane confermata anche la figura delle amministrativo-gestionali con la medesima disciplina prevista per i lavoratori sportivi.**

Nel frattempo, è giunta notizia che il **CCNL sul lavoro negli impianti sportivi e palestre**, sottoscritto da Confcommercio come parte datoriale e dalle organizzazioni di settore di Cgil, Cisl e Uil come parti sindacali è stato **prorogato fino al 31.12.2023 con alcune modifiche**, in particolare sui **minimi tabellari**.

Questo significherà, ad esempio, che le **prestazioni medie di un istruttore inquadrato al terzo livello** dovranno essere retribuite, sulla base di 40 ore di prestazione settimanale, ad un minimo di euro 1.450,36 lordo a partire dal prossimo primo ottobre; **minimo** a cui le sportive del terzo settore dovranno a maggior ragione attenersi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del codice del terzo settore.